



GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

La relazione di missione

A cura del dott. Antonio Mainardi

CORSO SULLA RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI NO PROFIT: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI

Torino, 19 febbraio 2024

OIC 35 – punto 15

Le informazioni richieste dal decreto ministeriale nella relazione di missione sono divise in:

1. informazioni generali
2. illustrazione delle poste di bilancio
3. illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Relazione di missione – punto 7

la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale

L'OIC 35 ricorda che nell'illustrazione della composizione della voce “altri fondi” la relazione di missione fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi **probabile**
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la **possibilità** di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti
- nel caso di passività potenziali ritenute **probabili**, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è **probabile** e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute **possibili**
- l'evidenza della **possibilità** di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di autoassicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione
- l'evidenza delle variazioni dei fondi

Relazione di missione – punto 8 - le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi

Movimenti PATRIMONIO NETTO	Origine/ Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti	
				Per copertura perdite	Per altri motivi
	(riserva di capitale o di avanzi)	(A-B-C-D)			
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE					
PATRIMONIO VINCOLATO					
Riserve statutarie					
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali					
Riserve vincolate destinate da terzi					
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO					
PATRIMONIO LIBERO					
Riserve di utili o avanzi di gestione					
Altre riserve					
TOTALE PATRIMONIO LIBERO					
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO					
TOTALE PATRIMONIO NETTO					

Relazione di missione – punto 11 **un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali**

Il punto 11 è dedicato specificamente all'analisi dell'andamento gestionale, evidenziando i singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale. Il punto risulta focalizzato sull'esame del dettaglio delle componenti del rendiconto gestionale in linea con lo scopo della relazione di dimissione di illustrare i dati riportati nei prospetti quantitativi.

Nel punto dovrebbero essere fornite per esempio i costi o oneri da attività di interesse generale e il ricavi rendite proventi da attività di interesse generale di ogni singola attività di interesse generale laddove queste fossero molteplici. Stesso discorso potrebbe essere effettuato per l'attività diverse, anch'esse potenzialmente più di una. Le attività derivanti dalla raccolta fondi sezione c invece dovrebbero trovare maggior dettaglio nel prospetto di rendicontazione delle raccolte fondi di cui al punto 24 della relazione di missione

Relazione di missione – punto 13

il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 del codice del Terzo Settore, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Il numero dei volontari iscritti nel registro, che a differenza della previsione concernente il numero dei dipendenti, appare una richiesta sul dato puntuale alla data di chiusura dell'esercizio, inciderà anche sul calcolo utilizzato per esempio da ODV e APS per giustificare il proprio profilo giuridico. (vedi artt. 32 e 35 e art. 36 del CTS).

Punto 21

Punto 22

Relazione di missione – punto 16

le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente;

Parti correlate – Per parti correlate si intende:

- a) Ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;*
- b) Ogni amministratore dell'ente;*
- c) Ogni società o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;*
- d) Ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;*
- e) Ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata dell'ente.*

Relazione di missione – punto 20

l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale

Il punto 20 è pressochè impossibile da sviluppare se lo statuto dell'ente non ha previsto e/o esplicitato in maniera chiara quali siano le finalità dell'ente; perché è il caso di ricordare che le attività di interesse generale disciplinate nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, sono il mezzo per raggiungere e sviluppare le proprie finalità e non lo scopo.

Relazione di missione – punto 21

informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;

E' il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 che fornisce in linea con le richieste del legislatore dell'art. 6 del 117, le indicazioni dei requisiti della strumentalità e della secondarietà di cui devono essere in possesso le attività diverse per essere considerate tali.

Le attività sono definite come **strumentali** qualora indipendentemente dal loro oggetto sono realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche ed utilità sociale dichiarate. Se ne vince che possono essere svolte tutte le attività a condizione che l'eventuale margine sia utilizzato in una prospettiva di autofinanziamento per il perseguimento del fine istituzionale.

Per quanto concerne invece la **secondarietà** dell'attività diverse il DM dispone che le attività siano considerate secondarie quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: il ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive; i ricavi non sono superiori al 66% dei costi complessivi.

Relazione di missione – punto 22

un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;**
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;**
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.**

Il prospetto deve essere accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi appena descritti

Appendice D dell'OIC n. 35 «Costi e proventi figurativi – i costi e i proventi figurativi quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'ente.